

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI FREQUENTANTI IL SERVIZIO RICRESTATE ORGANIZZATO DAI RICREATORI COMUNALI NEL PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2022

Allegati:

Allegato A – Prospetto delle uscite

Allegato B - Elenco Ricreatori comunali e recapiti telefonici

Allegato C – Patto d'Integrità

Allegato D – Codici di Comportamento

Art. I

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dei bambini e dei ragazzi, di età fra i 6 e i 18 anni, frequentanti il servizio denominato “RICRESTATE”, che si svolgerà indicativamente dal 13 giugno al 2 settembre 2022, dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano.
2. Il Ricreatorio Padovan usufruirà del servizio anche in orario pomeridiano, nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 17.30.
3. Il servizio prevede il trasporto dei suddetti bambini e ragazzi (e dei loro accompagnatori) dalla sede del ricreatorio di appartenenza alle destinazioni indicate rispettivamente nell'allegato A) mediante l'utilizzo di mezzi con conducente.
4. Di norma il servizio prevede sia l'andata che il ritorno; in casi eccezionali, previa tempestiva comunicazione da parte della struttura interessata, potrà essere richiesto il solo servizio di andata.
5. Il servizio sarà sospeso nella settimana dal 15 al 19 agosto 2022, periodo di chiusura dei Ricreatori.
6. Nell'allegato A) al presente Capitolato viene fornito il prospetto delle uscite sul territorio oggetto dell'appalto. Le uscite con destinazioni da definirsi saranno effettuate in un raggio massimo di 35 km.
7. Nell'allegato B) al presente Capitolato viene fornito l'elenco dei Ricreatori comunali con i relativi recapiti telefonici.
8. Le uscite potranno essere sospese dal singolo Ricreatorio per motivi organizzativi; in tal caso, l'affidatario deve garantire il recupero dell'uscita sospesa in altra data concordata con il Ricreatorio; potrà essere richiesta la sostituzione delle uscite sospese con uscite aventi altra destinazione e chilometraggio analogo.
9. Le uscite potranno anche essere annullate definitivamente dal singolo Ricreatorio.

10. Della sospensione e/o annullamento verrà data informazione, tramite e.mail, all'affidatario, almeno entro le ore 11.00 del giorno antecedente l'uscita. In mancanza del preavviso, l'uscita programmata si considererà come effettuata.

11. Le uscite potranno essere sospese anche causa maltempo; in caso di sospensione per condizioni meteo avverse, la Stazione Appaltante s'impegna a darne comunicazione all'affidatario, tramite e.mail, almeno 60 minuti prima della partenza.

12. Per ciascuna uscita di ciascun ricreatorio sono previsti, di norma, fino a 44 bambini/ragazzi e fino a 4 educatori.

In caso di presenza di bambini/ragazzi con disabilità, può essere previsto un ulteriore educatore.

Art. 2

OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. I mezzi utilizzati dalla ditta appaltatrice per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato devono:

- essere corrispondenti alle norme dettate dal D.M. del 18.04.1977, come integrato ed aggiornato dal D.M. del 13.06.1985 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. del 31.01.1997 "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale a tutte le disposizioni normative generali e di settore in materia di trasporto scolastico;
- rispettare le norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo codice della strada*" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.

2. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di:

- assicurare la costante efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima di ogni singolo mezzo;
- garantire un adeguato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti sul mezzo;
- programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile;
- in caso di guasto meccanico, incidente o altro, garantire la disponibilità di mezzi con le medesime caratteristiche sopradescritte in sostituzione di quelli normalmente in uso;
- fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui al comma 1 e l'ottimizzazione del servizio;
- comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e per i rapporti con la S.A. medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari delle uscite per i casi di emergenza o di occasionali imprevisti;
- mettere a disposizione, all'occorrenza, mezzi dotati di pedana idonei al trasporto di persone con disabilità. Nel caso in cui l'appaltatore non sia in grado di garantire la messa a disposizione di tali mezzi, i servizi per i quali tali mezzi risultano necessari potranno essere affidati ad altro operatore.

3. La ditta è tenuta inoltre a presentare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per effettuare i servizi oggetto del presente appalto, con l'indicazione del numero di posti per ciascun mezzo.

Art. 3

PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Il personale impiegato dalla Ditta per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, con relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente) come previsto dal D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*", nonché dei requisiti tecnico-professionali e di idoneità psico-fisica prescritti per effettuare il servizio richiesto.

2. Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le proprie generalità e la denominazione della ditta appaltatrice del servizio;
- dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice, alla Stazione Appaltante e al ricreatorio di riferimento di ogni eventuale imprevisto occorso;

3. Qualora si verificano situazioni impreviste e, in ogni altro caso, il personale addetto alla guida non deve abbandonare il mezzo finché i passeggeri sono ancora all'interno dello stesso o nelle immediate vicinanze.

4. Il conducente dovrà inoltre:

- mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla Ditta che provvederà a comunicarli per iscritto alla Stazione Appaltante ove tali fatti e circostanze possano compromettere il buon andamento del servizio;
- osservare nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto delle persone ed un contegno adeguato all'età degli utenti;
- regolare la salita e la discesa degli alunni, con la collaborazione degli educatori accompagnatori, nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per l'utenza.

5. Durante lo svolgimento del servizio i conducenti dei mezzi devono:

- rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportata alle contestuali situazioni atmosferiche e di traffico;
- non bere bevande alcoliche o assumere sostanze che compromettano la lucidità alla guida, non fumare sul mezzo;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi di ricreatorio;
- non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio.

6. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare e di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto non gradito in ragione dell'effettuazione del servizio, indicandone i motivi all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di procedere alla sostituzione del personale contestato con immediatezza e, comunque, entro 10 giorni dalla contestazione.

7. Per tutto il personale impiegato, la Ditta aggiudicataria s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*".

Art. 4

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'appaltatore s'impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, comunicando alla Stazione Appaltante il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.
2. Il C.C.N.L. applicato dall'appaltatore al personale impiegato nel servizio deve essere coerente con l'attività oggetto dell'appalto.
3. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.
4. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
5. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
6. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
7. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
8. In caso di violazione dei predetti impegni viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'ente assicurativo quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.
9. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

Art. 5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio in oggetto avviene ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, facendo ricorso al Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia e Appalti FVG, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006.

Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'appaltatore dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applica l'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
 - b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016
 - c) Capacità tecnica:
l'aver svolto precedenti attività nella gestione di analoghi servizi rivolti a minori della fascia d'età 6-18 anni per un periodo non inferiore a nove mesi nel triennio 2019-2021.
 - d) Capacità economica e finanziaria:
l'aver sviluppato, nel triennio 2019/2021, un fatturato complessivo pari ad almeno il valore dell'appalto nel settore dei trasporti di minori della fascia d'età 6-18 anni.

Art. 7
RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della ditta appaltatrice.
2. La ditta appaltatrice è unica responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.
3. La ditta s'impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-.
4. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama altresì l'art. 1681 c.c..

Art. 8
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.
2. In materia di subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, pena la risoluzione del contratto.

Art. 9
GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 con le modalità di cui al medesimo articolo.
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'affidatario sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
4. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente capitolato sul corrispettivo d'appalto.
5. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidatario, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 10
VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante effettua verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto tesi ad accertare che il servizio venga realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 11 PENALITA'

1. Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'affidatario una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale, al netto dell'Iva.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:

- abbandono del mezzo in violazione dell'art. 3, comma 3: Euro 500,00.- per ogni inadempienza
- mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: Euro 250,00.- per addetto al giorno;
- mancata sostituzione del personale non gradito entro il termine perentorio di 10 giorni di cui all'art. 3, comma 6: Euro 200,00.- per ogni inadempienza
- mancata osservanza nei rapporti con l'utenza di un contegno adeguato all'età dell'utenza stessa: Euro 150,00.- per ogni inadempienza;

3. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.

4. L'entità delle penali non potrà, in ogni caso, superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 108.

2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- l'importo totale delle penalità supera il 10% dell'importo contrattuale
- inadempienze reiterate
- violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi
- ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore. Non sono considerati cause di forza maggiore gli scioperi e le agitazioni sindacali
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 4
- inosservanza della normativa in materia di subappalto di cui all'art. 8, comma 2
- mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Stazione Appaltante comunica alla ditta affidataria, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.

4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 13 PATTO D'INTEGRITA'

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 14 OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16 -TER DEL D.LGS N. 165/2001

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.

2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001.

Art. 15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante, dopo l'affidamento e dopo aver proceduto alle conseguenti verifiche, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

Art. 16 SPESE

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'Iva, è a totale carico dell'appaltatore.

Art. 17 PAGAMENTO

1. Il pagamento dei servizi effettuati avverrà, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, in due tranches e precisamente:

- 1a tranche: alla fine del mese di luglio
- 2a tranche: alla fine del servizio.

2. Dalla documentazione contabile dovrà risultare l'evidenza degli eventuali servizi di trasporto previsti e non effettuati per i motivi di cui all'art. 1.

3. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a:

COMUNE DI TRIESTE
Codice Univoco Ufficio **B87H10**
Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport - Servizio Scuola ed Educazione e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: RICREI (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteposando al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

4. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

5. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza. I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'A.T.I. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

Art. 18 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 206 del D.Lgs n. 50/2016, saranno deferite alla cognizione della competente autorità giudiziaria ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 19 NORMA FINALE

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVADEI MANUELA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 03/06/2022 13:24:19